

Concorsi

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 25 ottobre 2021, n. 62
Aggiornamento dell'elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia - artt. 54 e ss. - l.r. n. 45/12 e art. 6 del R.R. n. 45/2014 per l'anno 2021, a seguito indizione Avviso adottato con D.D. n. 50/21 del Segretario Generale del Consiglio Regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il giorno 25 del mese di ottobre dell'anno 2021, nella sede degli Uffici del Consiglio regionale della Puglia, siti in Bari alla Via Gentile n. 52,

Visto lo Statuto della Regione Puglia che all'art. 23 stabilisce che il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e succ. mod. e int.;

Vista la legge regionale 21 Marzo 2007, n. 6 recante *"Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale"*;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7 recante *"Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale"*;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 dell'8 febbraio 2016, di attuazione dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla L.R. 7/2004, art. 23, nonché di approvazione dello schema di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia, la successiva deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016 di approvazione definitiva del medesimo Atto di Alta Organizzazione nonché la DGR n. 1500 del 28.09.2016 con cui si è preso atto del verbale recante *"Definizione delle modalità amministrativo-gestionali di attuazione della Autonomia del Consiglio regionale, come definita dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 dell'8 febbraio 2016 e dall'Atto di Alta Organizzazione del Consiglio regionale della Puglia, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20 aprile 2016"*.

Visto l'Atto di Alta Organizzazione recante il *"Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia"*, nel testo coordinato adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17/2021.

Vista la deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con la quale sono state emanate direttive per l'adozione delle determinazioni dirigenziali;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Reg. (UE) 2016/679 recante *"Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione di dati personali"*;
- il D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 recante *"Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico"*.
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *"Codice dell'Amministrazione digitale"*, e in particolare gli artt.20, 40 e 54;
- l'art. 32 della legge 28 giugno 2009, n. 69;
- la L.R. 15/2008 recante *"Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa della Regione Puglia"*;
- l'art. 6 della L.R. 13/94;

Richiamata la Determina del Segretario Generale n. 46 del 6 luglio 2021 di approvazione della direttiva

recante “Disposizioni transitorie per la revisione dei processi per l’adozione delle determinazioni dirigenziali e la pubblicazione sul Nuovo Albo Pretorio on line del Consiglio regionale della Puglia”

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 9 giugno 2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Segretario Generale del Consiglio regionale;

Vista la Determina del Segretario Generale n. 44/17 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Affari Generali e la determina n. 61/21 di rinnovo dell’incarico;

Visto il Capo III rubricato “Norme di disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia” della l.r. 28 dicembre 2012 n. 45, i cui articoli 53 e seguenti istituiscono e disciplinano il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione che opera in raccordo con la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;

Visto il Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014, attuativo delle richiamate disposizioni di legge, per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45;

Considerato che l’art. 6 del citato Regolamento regionale rubricato “Aggiornamento dell’elenco”, al comma 1 statuisce “Successivamente alla costituzione dell’elenco, i soggetti interessati possono presentare domanda di iscrizione all’elenco entro i termini previsti all’ articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 secondo le modalità indicate all’articolo 2 del presente Regolamento” ovvero “... l’avviso deve essere tenuto aperto per un periodo non inferiore a trenta giorni consecutivi per ogni anno solare al fine di consentire nuove manifestazioni di disponibilità o di aggiornare i titoli connessi a quelli esistenti”.

Rilevato, altresì, che il comma 2, dell’art. 6 del medesimo Regolamento, prevede “i candidati già iscritti nell’elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente comma la dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell’art. 54, comma 1, lett. d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.”

Richiamate le determinazioni del Segretario generale *pro tempore*: n. 12 del 14 maggio 2014; la n. 10 del 6 luglio 2015 che, in particolare, ha istituito l’Elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione Puglia; n. 15 del 12.11.2015; n. 12 del 20 marzo 2017; n.18 e n.19 del 14 e 31 maggio 2018; n.30 del 25/06/2019; n.31 del 9/03/2020, che, in particolare, ha aggiornato l’elenco dei candidati alla nomina di revisori dei conti per l’anno 2020;

Considerato che, con propria determinazione n. 50 del 1 settembre 2021, è stato emanato apposito Avviso Pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati alla nomina a componente dei Revisori dei Conti della Regione Puglia per il 2021, volto sia a consentire a nuovi soggetti, in possesso dei requisiti previsti, la presentazione della propria candidatura per l’inserimento nell’Elenco, che, ai soggetti già iscritti in elenco, il mantenimento dell’iscrizione a seguito della trasmissione di apposita dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi nel 2020 (BURP n. 115 del 2.9.21).

Rilevato, inoltre, che il citato Avviso, nel fissare i termini per la presentazione delle nuove domande di inserimento nell’Elenco e delle dichiarazioni dei soggetti già iscritti, stabilisce che le stesse devono essere trasmesse entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico sul BURP, alla casella di posta elettronica certificata revisoriconti@pec.consiglio.puglia.it.

Dato atto che il citato Avviso Pubblico agli artt. 4 e 5 prevede che la mancata presentazione, entro i termini e secondo le modalità stabilite, sia della dichiarazione idonea a dimostrare i crediti formativi conseguiti nell’anno 2020 che della nuova domanda di inserimento nell’Elenco, costituisce causa di inammissibilità, con conseguente esclusione automatica dalla procedura e/o cancellazione dall’Elenco dei candidati alla nomina dei revisori dei conti;

Considerato che all’esito della istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali è emerso quanto segue:

- risultano pervenute entro il termine stabilito dall'Avviso n. 23 domande complessive, di cui n. 16 di aggiornamento, ovvero, riferite ai candidati già iscritti nell'Elenco vigente, individuate con i seguenti numero di protocollo:

- o prot. n. 15270 del 06/09/2021,
- o prot. n. 15272 del 06/09/2021,
- o prot. n. 15680 del 13/09/2021,
- o prot. n. 15465 del 08/09/2021,
- o prot. n. 15679 del 13/09/2021,
- o prot. n. 15273 del 06/07/2021,
- o prot. n. 15463 del 08/09/2021,
- o prot. n. 15891 del 15/09/2021,
- o prot. n. 16096 del 17/09/2021,
- o prot. n. 16580 del 27/09/2021,
- o prot. n. 16780 del 29/09/2021,
- o prot. n. 16859 del 29/09/2021,
- o prot. n. 16992 del 30/09/2021,
- o prot. n. 16995 del 30/09/2021,
- o prot. n. 16996 del 30/09/2021,
- o prot. n. 17107 del 01/10/2021;

e n. 7 di iscrizione *ex novo* nell'Elenco, individuate con i seguenti numeri di protocollo:

- o prot. n. 15269 del 06/09/2021,
- o prot. n. 16117 del 20/09/2021,
- o prot. n. 16118 del 20/09/2021,
- o prot. n. 16157 del 20/09/2021,
- o prot. n. 17843 del 12/10/2021,
- o prot. n. 16579 del 27/09/2021,
- o prot. n. 16858 del 29/09/2021.

- che non risultano pervenute domande oltre il termine di ricezione stabilito dall' Avviso;

- con PEC del 30.9.21, prot. n. 16992 è pervenuta dichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della iscrizione nell'Elenco, da parte di candidato (codice identificativo n. 76) non risultante iscritto nell'elenco aggiornato per il 2020 con determina del Segretario Generale n. 31 del 09/03/20;

- la domanda succitata non è idonea a produrre gli effetti né del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco - giacché il soggetto non risulta iscritto nell'elenco vigente - né di una nuova domanda di iscrizione - giacché difettano tutti gli altri requisiti, ulteriori rispetto all'acquisizione nell'anno 2020, di n. 10 crediti formativi, stabiliti all'art. 1 dell'Avviso Pubblico ai fini dell'iscrizione; per le ragioni esposte, la domanda di aggiornamento deve ritenersi inammissibile;

- con pec inviata in data 12/10/2021, acquisita al protocollo con il n. 17843, il candidato con codice identificativo univoco n. 161, ha presentato *ex novo* domanda di iscrizione, unendo in aggiunta al modulo 1) il modulo 2), allegati all'Avviso pubblico e rendendo, in tal modo, informazioni poco chiare con riferimento al requisito di cui alla lett. d) dell'art. 1 del citato Avviso, riguardante i crediti formativi relativi al 2020;

- al fine di assicurare la più ampia partecipazione, anche tenuto conto del quadro degli interessi pubblici e privati in gioco, è stato richiesto un chiarimento integrativo in fase istruttoria con l'invio all'interessato della nota prot. n. 17579/21 a firma del Responsabile del Procedimento;

- acquisiti i chiarimenti richiesti, la domanda del candidato identificato con il n. 161 si ritiene ammissibile e idonea ad essere accolta;

- con PEC del 29.9.21, prot. n. 16858, è pervenuta domanda di iscrizione nell'elenco da parte di un candidato (codice identificativo univoco presente nel database n. 164) che risulta carente del requisito dell'esperienza così come richiesto alla lett. c), dell'art. 1 dell'Avviso, a pena di esclusione;
- per le ragioni sopra esposte la domanda succitata risulta inammissibile;
- i soggetti, come di seguito individuati con il codice identificativo univoco presente nel database, inseriti nell'elenco aggiornato per il 2020 con determina del Segretario Generale n. 31/20, non hanno presentato domanda di aggiornamento, ovvero dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi nell'anno 2020, nei termini di cui all'art. 54 comma 1 lett. d) della l.r. 45/2012, di cui all'art. 6 del R.R. n. 4/2015 e conformemente all'art. 4 dell'Avviso:

codici identificativi univoci nr: 5, 12,14, 15, 19, 22, 26, 31, 32, 64, 69, 79, 86, 87, 88, 89, 99, 113, 117, 118, 121, 126, 128, 129, 130, 133, 135, 142, 144, 145, 147, 150, 152, 154,

- per le ragioni suesposte, si procederà alla eliminazione dall'elenco dei soggetti come sopra identificati;
- pertanto, relativamente alle domande di aggiornamento – ossia alle dichiarazioni attestanti il conseguimento di almeno dieci crediti formativi nell'anno 2020 - sono da dichiarare ammissibili le dichiarazioni rese nei termini di cui all'art. 54 comma 1 lett. d) della l.r. 45/2012 e conformemente all'art. 4 dell'Avviso, da parte dei seguenti candidati, già iscritti nell'Elenco vigente:

NOME	COGNOME
Michele	De Chirico
Vito	Di Maria
Michelina	Leone
Francesco	Marcone
Michele	Mastrogiacomo
Saverio	Piccarreta
Giorgio	Treglia
Costantina	Nardella
Salvatore	Romanazzi
Giuseppe	Occhicone
Simone	Paoloni
Tommaso	Montefusco
Giuseppe	Mongelli
Vincenzo	Rutigliano
Fernando	Robecchi

- che, ancora, relativamente alle nuove domande di iscrizione nell'Elenco, sono idonee ad essere accolte, nei termini di cui all'art. 54 comma 1 lett. a), b), c), d), ed e), della l.r. 45/2012, e conformemente all'art. 3 dell'Avviso, le istanze presentate da parte dei seguenti candidati:

NOME	COGNOME
Alberto	Muciaccia
Marco	Rossi
Alberto	Tudisco
Anna Maria	Accogli
Giacomo	Abbrusci
Elisa	Venturini

Dato atto che la struttura responsabile del procedimento ha proceduto d'ufficio al controllo su un campione non inferiore al 10% delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli istanti, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del R.R. 45/12 e dall'art. 3, comma 2, come risulta dalla documentazione agli atti cui si rinvia;

Rilevato pertanto che dalle risultanze dell'attività istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali per l'aggiornamento dell'Elenco per l'anno 2021 emerge il seguente Elenco di candidati idonei alla nomina dei revisori dei conti della Regione Puglia:

NOME	COGNOME
Michele	De Chirico
Vito	Di Maria
Michelina	Leone
Francesco	Marcone
Michele	Mastrogiacomo
Saverio	Piccarreta
Giorgio	Treglia
Costantina	Nardella
Salvatore	Romanazzi
Giuseppe	Occhicone
Simone	Paoloni
Tommaso	Montefusco
Giuseppe	Mongelli
Vincenzo	Rutigliano
Fernando	Robecchi
Alberto	Muciaccia
Marco	Rossi
Alberto	Tudisco
Anna Maria	Accogli
Giacomo	Abbrusci
Elisa	Venturini

RITENUTO, per quanto su esposto, di dover procedere all'aggiornamento per il 2021 dell' Elenco di candidati alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia.

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare l'inammissibilità** delle seguenti domande di iscrizione ovvero di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei candidati a componenti del Collegio dei revisori dei Conti della Puglia:
 - la domanda inviata con PEC del 29.9.21, prot. n. 16858 (identificata con il codice univoco n. 164), in quanto il candidato risulta carente del requisito dell'esperienza così come richiesto alla lett. c), dell'art. 1 dell'Avviso, a pena di esclusione;
 - la domanda pervenuta con PEC del 30.9.21, prot. n. 16992 (identificata con il codice univoco n. 76) in quanto inidonea a produrre gli effetti sia della domanda di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco - giacché il soggetto non risulta iscritto nell'elenco vigente - che di una nuova domanda di iscrizione - giacché difettano tutti gli altri requisiti, ulteriori rispetto all'acquisizione nell'anno 2020, di n. 10 crediti formativi, stabiliti all'art. 1 dell'Avviso Pubblico ai fini dell'iscrizione;

- **di disporre** ai sensi dell'art. 4 del R.R. n. 5 del 2014, la cancellazione dall'Elenco di coloro che, pur essendo ricompresi nell'ultimo elenco aggiornato per il 2020 con determina del Segretario Generale n. 31/20, non hanno presentato domanda di aggiornamento, ossia dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi nell'anno 2020, nei termini di cui all'art. 54 comma 1 lett. d) della l.r. 45/2012, di cui all'art. 6 del R.R. n. 4/2015 e conformemente all'art. 4 dell'Avviso;

- **di aggiornare** l' Elenco di candidati alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia, costituito dai nominativi dei candidati già iscritti nell'Elenco che hanno presentato domanda di aggiornamento ammissibile, con la prevista dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi nell'anno 2020 – come previsto dall'art. 54, co. 1, lett. d) L.R. 45/2012, dall'art. 6, co. 2 del R.R. n. 5/2014 e conformemente all'art. 4 dell'Avviso - e, dai nominativi di coloro che hanno presentato nuove domande di iscrizione ammissibile nei termini di cui all'art. 54 comma 1 lett. a), b), c), d), ed e), della l.r. 45/2012, di cui all'art. 2 del R.R. n. 5/2014 e conformemente all'art. 3 dell'Avviso, come di seguito riportato:

N.	COGNOME	NOME	N. REG. REVISORI	DEL
1	Michele	De Chirico	71361	26/05/1999
2	Vito	Di Maria	81011	03/08/1999
3	Michelina	Leone	133558	21/07/2004
4	Francesco	Marcone	97022	15/10/1999
5	Michele	Mastrogiacomo	36621	12/04/1995
6	Saverio	Piccarreta	45463	21/04/1995
7	Giorgio	Treglia	58569	21/04/1995
8	Costantina	Nardella	140701	13/06/2006
9	Salvatore	Romanazzi	143748	27/04/2007
10	Giuseppe	Occhicone	71283	12/03/1999
11	Simone	Paoloni	132050	02/03/2004
12	Tommaso	Montefusco	39302	12/04/1995
13	Giuseppe	Mongelli	73995	26/05/1999
14	Vincenzo	Rutigliano	74470	08/06/1999
15	Fernando	Robecchi	81118	02/07/1999
16	Alberto	Muciaccia	119754	23/01/2001
17	Marco	Rossi	124967	01/03/2002
18	Alberto	Tudisco	111540	25/11/1999
19	Anna Maria	Accogli	72386	08/06/1999
20	Giacomo	Abbrusci	72384	21/03/1998
21	Elisa	Venturini	122179	24/08/2001

Il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate, è:

- è formato e sottoscritto in modalità digitale ed è raccolto e conservato, in conformità alla normativa vigente, nel sistema di gestione e archiviazione documentale del Consiglio Regionale;

- pubblicato all’Albo del Consiglio Regionale per 15 giorni lavorativi consecutivi a cura della Segreteria Generale con omissis a tutela dei dati riservati o personali;
- è pubblicato sul BURP con omissis a tutela dei dati riservati o personali;
- è pubblicato sul AT del Consiglio Regionale ai sensi del D.Lgs. 33/13, alla voce “Consulenti e collaboratori – Revisori dei Conti”;
- notificato a cura della Segreteria Generale del Consiglio a mezzo PEC, ai soggetti non ammessi ovvero esclusi dall’elenco.

Garanzie alla riservatezza. La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Domenica GATTULLI